



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 336/2025

sul ricorso iscritto al n. **69651** del registro di segreteria, depositato in data 11 settembre 2024, proposto dal signor **N. F.**, nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato a Messina, in Via Tommaso Cannizzaro, n. 262 presso e nello studio dell'avvocato Filippo Rotella (C.F. RTLFP66S19F400U - PEC: info@pec.studiolegalerotella.it - fax 090/6411352)

contro

- **L'Inps**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande n.21**, rappresentato e difeso dagli avvocati **Tiziana G. Norrito** (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - **Francesco Gramuglia** (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e **Francesco Velardi** (c.f.VLRFNC72E20L112A;pec:avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it); - giusta procura generale alle liti del

Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Esaminati **gli atti ed i documenti della causa;**

Udite, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, le parti, come da verbale;

Ritenuto in

F A T T O

1. Il signor N., già dipendente del Comune di Falcone in quiescenza dal 1° agosto 2020, ha riassunto il presente giudizio in seguito all'adozione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 595/2024 del 14 giugno 2024, declinatoria della giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile, in adesione all'eccezione prospettata dalla amministrazione previdenziale.

La pretesa fatta valere dal ricorrente nell'originario ricorso, riproposta in questa sede, aveva ad oggetto, in via principale *"a titolo di rateo di pensione e di trattamento di famiglia per il mese di agosto 2020, la somma complessiva di € 856,44 al lordo di ritenute o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo"* e, in via subordinata, il pagamento dello stesso importo *"a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della perdita del rateo di pensione e del trattamento di famiglia per il mese di agosto 2020."*

2. L'Inps si costituiva in data 18 febbraio 2025 comunicando che l'importo richiesto sarebbe stato versato unitamente al rateo di aprile 2025.

3. All'udienza del 20 febbraio 2025 veniva disposto un rinvio della trattazione della causa, in attesa del prospettato imminente pagamento del rateo controverso.

4. All'udienza del 22 maggio, entrambe le parti riferivano che la prestazione non era stata erogata e concordavano per un nuovo rinvio.

5. La difesa del signor N., con note di udienza del 31 ottobre 2025 rappresentava il perdurante inadempimento di controparte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese a carico dell'amministrazione.

6. All'udienza del 20 novembre 2025, l'avvocato Rotella per il ricorrente, insisteva nelle richieste avanzate nelle note scritte e l'avvocato Velardi, per l'INPS, prospettava l'eventualità di concedere un ulteriore rinvio.

La causa passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa del ricorrente al pagamento del rateo di pensione, comprensivo di trattamento di famiglia, per il mese di agosto 2020, pari a complessivi euro 856,44, o, in subordine al risarcimento di un danno di pari importo.

2. In via pregiudiziale, d'ufficio, occorre prendere atto della

tempestività della riassunzione del giudizio nei termini stabiliti dall'art. 17 c.g.c., (tenuto conto della sospensione feriale dei termini) posto che la sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria è stata pubblicata in data 14 giugno 2024 e che il presente ricorso in riassunzione è stato depositato in data 11 settembre 2024.

3. Passando al merito, si osserva che la spettanza del rateo e il mancato pagamento sono elementi incontrovertibili, riconosciuti dalla convenuta.

Ciononostante, la definizione della controversia è stata più volte rinviata, in attesa del preannunciato pagamento, a tutt'oggi non effettuato dall'ente previdenziale.

5. Deve quindi essere accolta la domanda avanzata in via principale dal ricorrente, riconoscendosi il diritto del signor N. a ricevere il rateo controverso maggiorato degli accessori di legge.

6. In base al principio della soccombenza virtuale si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:

- riconosce il diritto al signor N. a ricevere la somma complessiva di

euro 856,44, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione,

secondo i criteri di cui art. 167, comma 3, c.g.c. e dell'art. 21, comma 2,

delle disp. att. al c.g.c., dalla scadenza fino al soddisfo;

- condanna l'INPS al pagamento del relativo importo e al pagamento

delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi

euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi di spese generali, oltre

IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi

antistatario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20 novembre

2025.

Il Giudice

Consigliere Adriana Parlato

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 20 novembre 2025

Pubblicata 21 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)